

Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico
"Carlo Besta"

CODICE ETICO





INDICE

PARTE PRIMA: Principi generali

- Art. 1 – La Fondazione IRCCS “Carlo Besta”
pag. 4
- Art. 2 – Il diritto alla salute e la centralità della persona
pag. 4
- Art. 3 – L’eguaglianza formale e sostanziale
pag. 5
- Art. 4 - La continuità del servizio
pag. 5
- Art. 5 – La partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse
pag. 5
- Art. 6 – La tutela della riservatezza
pag. 5
- Art. 7 – La qualità del servizio pag. 5
- Art. 8 – La semplificazione delle procedure
pag. 6
- Art. 9 – L’importanza dell’informazione
pag. 6
- Art. 10 – La collaborazione con le associazioni
pag. 6

PARTE SECONDA: Centralità del paziente e governo clinico



Art. 11 – La centralità del paziente nell’attività dell’Istituto	
pag. 7	
Art. 12 – Il governo clinico	pag. 7
Art. 13 – La libertà di cura e il consenso informato	
pag. 7	
Art. 14 – L’assistenza del paziente	
pag. 7	
Art. 15 – L’identità del paziente	pag. 8
Art. 16 – L’informazione al paziente	
pag. 8	
Art. 17 – Il trattamento del paziente durante la degenza	
pag. 8	
Art. 18 – Il coinvolgimento del paziente	
pag. 8	
Art. 19 – La possibilità di alternative	
pag. 8	
Art. 20 – La tutela della riservatezza dei dati del paziente	
pag. 9	
Art. 21 – I reclami del paziente	
pag. 9	
Art. 22 – I diritti del bambino in ospedale	
pag. 9	
Art. 23 – L’accesso alle prestazioni sanitarie e ai servizi ospedalieri	
pag. 10	

PARTE TERZA: Ricerca scientifica

Art. 24 – La ricerca clinica e traslazionale	
pag. 11	
Art. 25 – I principi che regolano la ricerca	
pag. 11	
Art. 26 – La partecipazione alla sperimentazione clinica	
pag. 11	
Art. 27 – La ricerca pre-clinica	
pag. 12	



PARTE QUARTA: Valorizzazione delle risorse umane

Art. 28 – Le risorse umane pag. 13

Art. 29 – L'integrità fisica e morale
pag. 13

Art. 30 – La formazione continua del personale
pag. 14

PARTE QUINTA: Rapporti esterni

Art. 31 – I rapporti con i fornitori pag. 15

Art. 32 - I rapporti con i dipendenti, collaboratori e consulenti
pag. 15

Art. 33 - I rapporti con la Pubblica Amministrazione
pag. 16

PARTE SESTA: Comitato di Valutazione

Art. 34 - Il Comitato di Valutazione (CdV)
pag. 17

Art. 35 - Compiti e requisiti pag. 17

PARTE SETTIMA: Disposizioni finali

Art. 36 – Le disposizioni sanzionatorie pag. 19

Art. 37 – La comunicazione
pag. 19



PARTE PRIMA

Principi generali

Art. 1 – La Fondazione IRCCS “Carlo Besta”

- 1) Nel quadro sanitario nazionale e regionale la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” (di seguito denominata Fondazione “Carlo Besta”) è riconosciuta centro di riferimento per le varie patologie del sistema nervoso centrale e periferico dell’età infantile e adulta, in grado di confrontarsi, per qualità di ricerca e competenza clinica, con le più importanti e qualificate strutture sanitarie. Caratteristica sua peculiare in quanto IRCCS, è quella della integrazione armonica delle attività svolte nella Fondazione, siano esse di carattere clinico che di ricerca scientifica.
- 2) Essere un Istituto di Ricerca e Cura di riferimento nazionale richiede anche un significativo impegno per rispondere, con criteri di attendibilità e puntualità ai diritti all’informazione, alla partecipazione e alla correttezza della divulgazione medico-scientifica sia nei confronti dei singoli cittadini (anche nelle loro espressioni organizzative: volontariato e associazionismo) sia nei confronti dei media e della comunità scientifica.

Art. 2 – Il diritto alla salute e la centralità della persona

- 1) La salute è un diritto fondamentale di ogni individuo.
- 2) L’attività della Fondazione “Carlo Besta” si conforma al diritto alla salute, così come delineato dall’art. 32 della Costituzione Italiana, ponendo sempre al centro l’essere umano.
- 3) Ogni individuo deve essere trattato con rispetto e dignità e tutte le interazioni devono essere condotte nel pieno rispetto di ciascuno.
- 4) Il principio della centralità dell’essere umano ha valenza interna ed esterna, ossia deve ispirare tutti i rapporti sia dei dipendenti e collaboratori a diverso titolo con i portatori di interessi (pazienti, fornitori, università, ecc) sia dei dipendenti e collaboratori a diverso titolo tra loro.



- 5) La Fondazione "Carlo Besta" non tollera alcun atto di molestia, abuso o aggressione venga attuato su assistiti, dipendenti o collaboratori.
- 6) La Fondazione "Carlo Besta" riconosce l'importanza della valorizzazione professionale di tutti gli operatori, ad ogni livello e per ogni genere di mansione da essi svolta.

Art. 3 – L'eguaglianza formale e sostanziale

- 1) La Fondazione "Carlo Besta" si riconosce nel principio di eguaglianza, sia in senso formale che sostanziale. A tale principio si conformano tutti i rapporti con i portatori di interessi.
- 2) I servizi devono essere erogati assicurando eguale accesso a ciascuno, senza alcuna discriminazione di genere, etnia, religione e opinioni politiche, evitando qualsiasi discriminazione e assicurando parità di trattamento.
- 3) La Fondazione si avvale di interpreti con adeguate conoscenze linguistiche per assicurare adeguate informazioni anche agli utenti stranieri.

Art. 4 - La continuità del servizio

- 1) La Fondazione "Carlo Besta" assicura continuità e regolarità nell'erogazione dei propri servizi. Ogni situazione di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio è espressamente regolata dalla vigente normativa. In tali casi l'Istituto adotta le misure più adeguate al caso specifico volte ad arrecare il minor disagio possibile ai portatori di interesse.

Art. 5 – La partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse

- 1) La Fondazione "Carlo Besta" deve assicurare la partecipazione dei portatori di interesse in ogni processo aziendale. A tal fine garantisce a ciascuno di loro il diritto di accesso alle informazioni sulla base del principio di trasparenza dell'attività amministrativa (L. 241/90 e s.i.m.).



- 2) La Fondazione "Carlo Besta" riconosce l'importanza della comunicazione e si impegna pertanto ad adottare tutte le iniziative volte ad informare la collettività.

Art 6 – La tutela della riservatezza

- 1) La Fondazione "Carlo Besta" tutela il diritto alla riservatezza.
- 2) La Fondazione "Carlo Besta" garantisce pertanto la riservatezza dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili e ai dati genetici, in conformità con la normativa vigente.

Art. 7 – La qualità del servizio

- 1) La Fondazione "Carlo Besta" considera fondamentale garantire l'elevata qualità dei servizi sanitari erogati. A tal fine, gli operatori della Fondazione "Carlo Besta" sono tenuti ad adottare una diligenza adeguata nello svolgimento delle proprie prestazioni professionali.

Art. 8 – La semplificazione delle procedure

- 1) La Fondazione "Carlo Besta" riconosce l'importanza della semplificazione dei procedimenti al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa. A tale scopo si impegna a dare la più rapida ed effettiva attuazione della normativa in materia nonché ad individuare le più idonee misure organizzative.

Art. 9 – L'importanza dell'informazione

- 1) In armonia con il principio di partecipazione e di trasparenza, l'Istituto assicura l'informazione verso l'esterno delle prestazioni sanitarie erogabili e delle relative modalità di accesso. L'informazione deve essere fornita con strumenti diversificati e il suo contenuto deve essere agevolmente intelleggibile dal cittadino medio.
- 2) La Fondazione "Carlo Besta" si impegna poi ad assicurare il monitoraggio della domanda dei cittadini e la rilevazione del gradimento dei servizi, al fine di mantenere costantemente adeguato il livello qualitativo della prestazione erogata. I risultati di tali attività saranno portati, periodicamente, a conoscenza della



cittadinanza, quale momento di attuazione del principio di trasparenza.

Art. 10 – La collaborazione con le associazioni

- 1) La Fondazione “Carlo Besta” riconosce e si impegna a valorizzare, promuovere e coordinare l’apporto delle Associazioni che, a vario titolo, cooperano con l’attività istituzionale, nel quadro della *mission*, nel rispetto delle reciproche competenze.
- 2) Le Associazioni di cui al precedente comma riconoscono e si impegnano al rispetto delle norme etiche del presente codice.



PARTE SECONDA

Centralità del paziente e governo clinico

Art. 11 – La centralità del paziente nell’attività dell’Istituto

1) La Fondazione “Carlo Besta” è un Istituto Neurologico che ispira la propria attività, sia clinica che di ricerca, ponendo sempre il paziente al centro di ogni sua scelta e azione.

Art. 12 – Il governo clinico

1) La Fondazione “Carlo Besta” riconosce la validità dei più moderni metodi del governo clinico, di cui si avvale per la sua stessa organizzazione, ponendo al centro della valutazione di efficacia ed efficienza del sistema, il soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere del paziente.

Art. 13 – La libertà di cura e il consenso informato

- 1) La Fondazione “Carlo Besta” si impegna a garantire la massima libertà di autodeterminazione del paziente in ordine alle scelte relative alla propria salute.
- 2) Tutte le attività che coinvolgono il paziente sono oggetto di informazione personale e di consenso informato da parte del paziente, nei casi previsti da norme e procedure speciali.
- 3) I pazienti devono ricevere informazioni adeguate per permettere loro di prendere decisioni consapevoli sulla propria salute. Tali informazioni devono essere fornite ai pazienti in maniera chiara e comprensibile, in un ambiente che incoraggi e stimoli la comunicazione aperta con il medico.
- 4) Ai pazienti deve essere concesso un tempo sufficiente per riflettere su tali informazioni prima di dare il consenso.
- 5) I pazienti possono cambiare decisione in qualsiasi momento; le conseguenze di tale cambiamento devono essere adeguatamente esplicitate. Il diritto dei pazienti a ricercare una seconda valutazione clinica deve essere rispettato.



- 6) I pazienti hanno diritto di accedere alle informazioni contenute nella loro cartella clinica secondo le vigenti normative.
- 7) Il personale qualificato è disponibile ad aiutare il paziente a capire i contenuti della cartella clinica conformemente alla rispettive competenze professionali;
- 8) I pazienti hanno il diritto a nominare un'altra persona per agire a loro nome.

Art. 14 – L'assistenza del paziente

- 1) Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità personale e delle proprie tradizioni culturali e religiose.

Art. 15 – L'identità del paziente

- 1) In particolare, durante la degenza ospedaliera il paziente ha diritto di scegliere di essere sempre individuato con il proprio nome e cognome oppure in forme che ne assicurino l'anonimato e la riservatezza.

Art. 16 – L'informazione al paziente

- 1) Il paziente ha diritto di ottenere informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare le persone che lo hanno in cura.

Art. 17 – Il trattamento del paziente durante la degenza

- 1) Il paziente ha diritto di ottenere dal medico che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito al suo stato di salute, sui provvedimenti proposti e quelli alternativi.
- 2) I pazienti devono essere coinvolti nelle scelte riguardanti la loro salute, in particolare essi debbono essere messi nelle condizioni di poter:
 - a) porre liberamente domande su questioni che li riguardino o su informazioni che essi non abbiano compreso;



- b) prendere la decisione che essi ritengano migliore per la propria salute e la propria vita;
 - c) partecipare consapevolmente ad ogni aspetto del loro percorso di terapia, compresa la dimissione e i successivi trattamenti.
- 3) La Fondazione "Carlo Besta" ritiene fondamentale e adotta tutte le misure utili affinché i pazienti trattino gli altri pazienti, il personale e le strutture dell'Ente con rispetto e dignità.

Art. 18 – Il coinvolgimento del paziente

- 1) In particolare, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie od interventi. Le informazioni fornite al paziente debbono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento.

Art. 19 – La possibilità di alternative

- 1) Il paziente ha, altresì, diritto di essere informato sulla possibilità di indagini, trattamenti o condotte alternative a quelle proposte in Istituto.
- 2) Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all'articolo precedente.

Art. 20 – La tutela della riservatezza dei dati del paziente

- 1) Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti, salvi i casi di espressa previsione di legge.

Art. 21 – I reclami del paziente

- 1) Il paziente ha diritto di proporre reclami, ordinariamente per iscritto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che debbono essere sollecitamente esaminati. Egli ha altresì diritto di essere informato sull'esito degli stessi.



- 2) La Fondazione "Carlo Besta" si impegna a fornire strumenti al fine di consentire agli utenti e a tutti i portatori di interesse di segnalare disfunzioni e disservizi.
- 3) Le segnalazioni devono essere sempre valutate e delle risultanze delle stesse deve essere data comunicazione al suo autore

Art. 22 – I diritti del bambino in ospedale

- 1) La Fondazione "Carlo Besta" ha una lunga e consolidata esperienza nella diagnosi e nella cura di pazienti non maggiorenni. In materia, la Fondazione "Carlo Besta" si riconosce nei diritti fondamentali del bambino e dell'adolescente in ospedale, espressi dalla vigente normativa, nonché dai documenti internazionali.
- 2) In particolare, la Fondazione "Carlo Besta" riconosce il diritto del minore a un'assistenza particolare, adeguata alla sua età e alle sue facoltà, tesa a favorire il suo pieno sviluppo e la sua completa maturazione, sotto il profilo fisico, intellettuale, morale e sociale.
- 3) I bambini e gli adolescenti ricoverati nella Fondazione "Carlo Besta" hanno diritto a un rapporto riservato e personale con i medici e con il personale infermieristico, che consenta loro di comprendere le proprie condizioni di salute e le relative terapie, di esprimere i propri disagi e le proprie sofferenze, come anche le proprie opinioni con il maggiore grado di libertà possibile.
- 4) Ai bambini deve essere assicurato il mantenimento dei rapporti con la loro famiglia, la quale deve sempre essere messa nelle condizioni di partecipare alle scelte che riguardano il minore, tramite iniziative volte ad assicurare il massimo coinvolgimento possibile nel suo percorso di crescita.

Art. 23 – L'accesso alle prestazioni sanitarie e ai servizi ospedalieri

- 1) L'accesso alle prestazioni sanitarie della Fondazione "Carlo Besta" deve avvenire sulla base dei criteri di priorità definiti dall'ordinamento, nel rispetto delle norme e dei regolamenti specifici.
- 2) Nel momento dell'accesso del paziente, i sanitari si impegnano a:



- a) instaurare una relazione con il paziente tale da limitare i suoi disagi e da metterlo in grado di esprimere liberamente i propri bisogni;
- b) curare l'accoglienza del paziente in ragione delle sue condizioni;
- c) fornire tutte le informazioni affinché l'utenza faccia un corretto utilizzo dei servizi offerti;
- d) ascoltare e comprendere le aspettative ed i bisogni dei pazienti, avuto riguardo alla loro personale condizione fisica e mentale.



PARTE TERZA

Ricerca scientifica

Art. 24 – La ricerca clinica e translazionale

- 1) La Fondazione “Carlo Besta” persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e translazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari.
- 2) L’attività di ricerca deve essere svolta nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.

Art. 25 – I principi che regolano la ricerca

- 1) La Fondazione “Carlo Besta” nello svolgimento dell’attività di ricerca, si uniforma ai principi della buona pratica clinica, che rappresenta un insieme di requisiti in materia di qualità in campo etico scientifico, riconosciuti a livello internazionale, che devono essere osservati ai fini del disegno, della conduzione, della registrazione e della comunicazione degli esiti della sperimentazione clinica con la partecipazione degli esseri umani.
- 2) Il rispetto della buona pratica garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti partecipanti alla sperimentazione e assicura la credibilità dei dati concernenti la sperimentazione clinica stessa.
- 3) E’ fatto divieto di offrire, elargire o richiedere incentivi o benefici finanziari per la partecipazione dei soggetti alla sperimentazione clinica, ad eccezione delle eventuali indennità per il volontario sano. I rischi e gli inconvenienti prevedibili devono essere soppesati rispetto al vantaggio per il soggetto incluso nella sperimentazione e per gli altri pazienti attuali e futuri.
- 4) La Fondazione garantisce il rispetto del diritto all’integrità fisica e mentale dei soggetti partecipanti alla sperimentazione e alla riservatezza, come pure alla protezione dei dati che li riguardano, secondo quanto prescrive la normativa vigente.



Art. 26 – La partecipazione alla sperimentazione clinica

- 1) Tutte le ricerche cliniche effettuate presso la Fondazione “Carlo Besta” richiedono il consenso scritto dei pazienti direttamente coinvolti.
- 2) Il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo legale rappresentante, qualora il soggetto non sia in grado di prestare il consenso informato, devono essere preliminarmente informati dei rischi e degli inconvenienti della sperimentazione, delle condizioni in cui sarà realizzata e del diritto di ritirarsi in qualsiasi momento.
- 3) La Fondazione “Carlo Besta” assicura ai pazienti il diritto di rifiutarsi di partecipare alla ricerca clinica in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio, revocando il consenso informato prestato.
- 4) Nella Fondazione “Carlo Besta” nessuna ricerca clinica, che coinvolge direttamente pazienti, potrà essere condotta senza la previa approvazione del Comitato Etico.

Art. 27 – La ricerca pre-clinica

- 1) La Fondazione “Carlo Besta” tra i suoi compiti istituzionali persegue finalità di ricerca pre-clinica in campo neurobiologico al fine di studiare i meccanismi fisiopatogenetici delle malattie neurologiche e di individuare nuove strategie terapeutiche. Ciò implica l’utilizzo di metodologie scientificamente validate che possono comprendere anche la sperimentazione in vivo sugli animali.
- 2) Gli esperimenti vengono eseguiti in ottemperanza alle norme vigenti in materia.
- 3) Gli animali vengono stabulati in ambiente idoneo che ottempera alle normative vigenti.



PARTE QUARTA

Valorizzazione delle risorse umane

Art. 28 – Le risorse umane

- 1) Le risorse umane costituiscono un fattore indispensabile e di fondamentale importanza per il raggiungimento della mission della Fondazione “Carlo Besta”. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuno nel quadro generale della vigente normativa.
- 2) Per questo motivo, la Fondazione “Carlo Besta” tutela e promuove il valore delle risorse umane ai diversi livelli di professionalità allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e le conoscenze delle competenze possedute da ciascun collaboratore.
- 3) La Fondazione “Carlo Besta” si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

Art. 29 – L'integrità fisica e morale

- 1) La Fondazione “Carlo Besta” protegge l'integrità psico-fisica dei suoi dipendenti e collaboratori, e garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.
- 2) Non sono tollerate richieste volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il codice etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno, nel rispetto delle competenze e delle capacità individuali.
- 3) L'attività lavorativa della Fondazione deve essere ispirata al reciproco rispetto tra colleghi di lavoro.
- 4) Nell'ambito della loro attività professionale, i dipendenti e collaboratori della Fondazione “Carlo Besta” sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il codice etico e i regolamenti interni.
- 5) In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Fondazione “Carlo Besta” può giustificare una condotta non coerente con le



norme previste dal presente codice etico ed in contrasto con la normativa vigente.

- 6) È consentito accettare doni o altre forme di omaggio, solo se di modico valore e tali da non poter essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Fondazione "Carlo Besta".

Art. 30 – La formazione continua del personale

- 1) La Fondazione "Carlo Besta" promuove il miglioramento delle competenze dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso una formazione mirata, mettendo a disposizione strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale. La formazione è fornita sulla base di specifiche esigenze di sviluppo professionale.
- 2) La Fondazione "Carlo Besta" considera la formazione importante fattore di crescita e valorizzazione del capitale umano tanto più data la natura degli IRCCS che coniuga attività di ricerca clinica e ricerca scientifica. Pertanto destina le risorse necessarie a consentire al personale dipendente di acquisire i crediti ECM in orario di lavoro sia con la partecipazione a corsi esterni sia a corsi organizzati e accreditati all'interno pur favorendo l'autonomo aggiornamento anche al di fuori dell'orario di lavoro. Anche tutto il personale non soggetto alla normativa ECM è incentivato a partecipare ad iniziative di formazione e aggiornamento.



PARTE QUINTA

Rapporti esterni

Art. 31 – I rapporti con i fornitori

- 1) I processi di approvvigionamento sono improntati, nel pieno rispetto del principio di legalità, secondo principi di uguaglianza, trasparenza e concorrenza.
- 2) Nelle politiche d'acquisto la Fondazione "Carlo Besta" ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità-prezzo improntati alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, non precludendo ad ogni potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi.
- 3) La Fondazione "Carlo Besta" indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo ed erogazione delle prestazioni ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.
- 4) Per tutte le forniture, anche per i contratti d'opera e di consulenza, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure di gare nonché dalla normativa vigente.
- 5) Gli incaricati agli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale, in linea pertanto con quanto stabilito dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 32 - I rapporti con i dipendenti, collaboratori e consulenti

- 1) I dipendenti e collaboratori a qualunque titolo ed i consulenti della Fondazione "Carlo Besta" sono tenuti, nell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con la Fondazione o dell'incarico ricevuto, a comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà, rispettando, per quanto loro applicabili, le previsioni del presente Codice Etico,



le normative aziendali e le istruzioni e prescrizioni impartite al personale della Fondazione.

- 2) La Fondazione "Carlo Besta" procede all'individuazione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio senza accettare alcun condizionamento, privilegiando la competenza professionale, la correttezza e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

Art. 33 - I rapporti con la Pubblica Amministrazione

- 1) Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la Fondazione "Carlo Besta" rispetta la normativa comunitaria, nazionale, internazionale ed aziendale applicabile.
- 2) In generale, i rapporti con la Pubblica Amministrazione o con gli Enti che svolgono attività di carattere pubblicistico devono espletarsi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza. Nell'ambito dei suddetti rapporti è vietato promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di altra natura, allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.



PARTE SESTA

Comitato di Valutazione

Art. 34 - Il Comitato di Valutazione (CdV)

- 1) Il Comitato di Valutazione ha il compito di vigilare sull'osservanza ed aggiornamento del Codice Etico Comportamentale adottato. È un organo distinto dal Collegio Sindacale, con funzioni e compiti propri, che non si sovrappongono nè configgono con quelli di competenza del medesimo Collegio Sindacale.
- 2) I componenti del CdV devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare, collegialmente, un controllo operativo ed una supervisione sicura ed efficace.
- 3) Il CdV è composto dalle seguenti professionali, tra le quali verrà nominato il Presidente:
 - n. 1 professionista esperto con competenze legali in ambito sanitario;
 - n. 1 professionista esperto in materie sanitarie;
 - n. 1 professionista esperto in materie aziendali, con comprovate conoscenze ed esperienza in materie di Codice Etico e/o pianificazione ed organizzazione aziendale, controllo di gestione, analisi dei rischi.
- 4) Il Comitato di Valutazione dovrà rimanere in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile, e dovranno essere individuati, inoltre, tre supplenti per poter assicurare continuità operativa al CdV.

Art. 35 - Compiti e requisiti

- 1) Il CdV dovrà svolgere le seguenti attività: vigilanza sull'effettiva applicazione del Codice Etico – Comportamentale, verifica della coerenza tra i comportamenti teorici ed i comportamenti di fatto, verifica della sua capacità di prevenire di fatto i comportamenti non voluti, vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Codice Etico-comportamentale, aggiornamento dinamico dello stesso.



- 2) Il CdV deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare la puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo adottato dall'Azienda.
- 3) Il CdV deve segnalare tutti i comportamenti che possono configurare ipotesi di reato alla Direzione Strategica, che dovrà attivarsi in funzione della tipologia di reato secondo la normativa vigente. Qualora si rilevino violazioni al Codice Etico non configurabili come ipotesi di reato, il CdV provvederà ad apposita segnalazione alla Direzione strategica che, dopo gli opportuni accertamenti, applicherà se necessario dei provvedimenti disciplinari.



PARTE SETTIMA

Disposizioni finali

Art. 36 – Le disposizioni sanzionatorie

- 1) L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dagli Amministratori, dipendenti e collaboratori, di seguito congiuntamente definiti "destinatari". La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni derivanti.

Art. 37 – La comunicazione

- 1) La Fondazione "Carlo Besta" provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza. In particolare, la Fondazione "Carlo Besta" provvede alla diffusione del Codice presso i Destinatari, all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice, alla verifica dell'effettiva osservanza del Codice, all'aggiornamento delle disposizioni del Codice con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestino.
- 2) Il presente Codice è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Carlo Besta". Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.